

(N. 705)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1949

Autorizzazione al Ministro per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — In dipendenza dell'applicazione del Trattato di pace e del conseguente sfollamento dei quadri che, ai sensi dell'articolo 1 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 15 settembre 1947, n. 1220, è effettuato per singole categorie, molti sottufficiali, sebbene ottimi sotto il profilo professionale e militare, dovrebbero, tuttavia, cessare dal servizio d'autorità, perchè eccedenti rispetto agli organici di pace.

D'altra parte, in altre categorie, per effetto dello sfollamento a domanda, ovvero d'autorità nei confronti dei sottufficiali che riportarono sanzioni disciplinari per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, o nei cui riguardi sussistono deficienze di carattere militare e professionale, si viene a determinare una deficienza in confronto agli stessi organici di pace.

Per quanto riguarda l'Esercito, poichè in esso esiste un ruolo unico di sottufficiali, si

rende possibile disporre eventuali perequazioni nella forza organica mediante semplici provvedimenti interni.

Per le altre due forze armate, invece, sembra opportuno provvedere, con apposito provvedimento legislativo, a conferire al Ministro per la Difesa, in relazione alla riduzione dei quadri, la facoltà di trasferire, a domanda, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti ad altre deficitarie, in modo da evitare l'allontanamento dal servizio di ottimi sottufficiali e di colmare, almeno in parte, le deficienze che si verificano in altre categorie di sottufficiali.

Ai fini suesposti risponde l'unito schema di disegno di legge, che consente i predetti trasferimenti, a domanda, per i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

Nel merito si fa presente che, mentre per l'aeronautica, l'articolo 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, ammette il pa-

saggio dall'una all'altra categoria solo per i graduati e militari di truppa, per la Marina l'articolo 21, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 3 dicembre 1942, n. 1547, prevede già la facoltà di effettuare trasferimenti di categoria o specialità di sottufficiali, sia a domanda che di autorità, per sopperire a necessità organiche di carattere urgente.

Detta facoltà, peraltro, per la condizione di urgenza richiesta, e per il tempo in cui fu concessa, appare ispirata a ragioni inerenti allo stato di guerra, per cui sussistono ragionevoli dubbi sulla legittimità dell'esercizio di essa anche in sede di sfollamento dei quadri.

Inoltre, i trasferimenti di categoria, previsti dal succitato articolo 21, come sopra modificato, del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M., non sono circondati da quella necessaria garanzia, sia per ciò che concerne l'idoneità del sottufficiale a prestare servizio in altra categoria, quale può essere assicurata almeno in parte, mediante appositi tirocini teorico-professionali ed esami sulle materie fondamentali, sia per quanto riguarda la posizione in ruolo dei sottufficiali delle categorie in cui hanno luogo le immissioni di pari grado.

Invero, secondo l'articolo 87 del su citato testo unico sul C.E.M.M., la classifica dei sottufficiali trasferiti ha luogo in base all'anzianità assoluta di grado e, sussidiariamente, in caso di parità di anzianità di grado, in base all'età ed all'anzianità nei gradi inferiori.

Il criterio sancito dall'articolo 87 non tiene, perciò, conto della diversa progressione delle carriere verificatasi nelle singole categorie per effetto di situazioni organiche differenti. L'applicazione di detto criterio nel caso in esame potrebbe, quindi, sollevare fondate doglianze da parte dei sottufficiali delle categorie in cui hanno luogo le immissioni di sottufficiali, e ciò per la rigidità del criterio in parola, non conveniente nella ipotesi di trasferimenti di un numero rilevante di sottufficiali.

Sotto questo profilo, il criterio previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, mentre lascia, sostanzialmente, alla competente Commissione di stabilire la posizione in ruolo dei sottufficiali trasferiti, consente di tenere nel dovuto conto l'anzianità di entrata in servizio dei sottufficiali delle diverse categorie ed i loro precedenti di carriera, in modo da perequare, per quanto possibile, la progressione delle carriere, e da assicurare la necessaria valutazione di merito.

Infine, quanto all'articolo 5, si fa presente che la facoltà di trasferimenti di categoria è stata limitata col predetto articolo sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento allo scopo di consentire lo svolgimento dei necessari tirocini teorico-professionali e degli esami previsti dal precedente articolo 3 con sufficiente larghezza di tempo.

Sul provvedimento, la cui attuazione non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si sono pronunciati in senso favorevole il Consiglio superiore di Marina ed il Consiglio superiore di Aeronautica.

DISGNO DI LEGGE

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, di trasferire, con sua determinazione, sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare da categorie eccedenti in altre deficitarie.

Analogamente, in relazione alla riduzione dei quadri prevista dal decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1220, è data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, in deroga all'articolo 9 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, trasferimenti di ruolo e categorie per i sottufficiali dell'Aeronautica militare in carriera continuativa.

Art. 2.

I trasferimenti di cui al precedente articolo 1 hanno luogo a domanda.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dal termine che sarà fissato dal Ministro per la difesa con sua determinazione.

Art. 3.

I trasferimenti previsti dal precedente articolo 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teorico-professionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di Avanzamento.

Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di mesi due, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.

Art. 4.

I capi di prima, seconda e terza classe ed i secondi capi in carriera continuativa della Marina nonchè i sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica, trasferiti di categoria ai sensi dell'articolo 1, conservano l'anzianità posseduta nella categoria di origine e sono classificati con i pari grado della nuova categoria dalla competente Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio ed ai precedenti di carriera.

Art. 5.

La facoltà prevista dal precedente articolo 1 potrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.